

Edilizia e Territorio

Cassazione/2. L'ordine di demolizione di un'opera abusiva non è soggetto a prescrizione

12 ottobre 2016 - Pietro Verna

È il principio enunciato dal Supremo Collegio che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro l'ordinanza del Tribunale di Cagliari, che aveva rigettato l'istanza di sospensione di demolizione di un manufatto abusivo

L'ordine di demolizione, pur avendo natura amministrativa, può essere disposto dal giudice se giunge al termine di un processo in cui si afferma la responsabilità dell'imputato (Corte di Cassazione, sentenza 4 ottobre 2016, n. 41475). È il principio enunciato dal Supremo Collegio che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro l'ordinanza del Tribunale di Cagliari, che aveva rigettato l'istanza di sospensione di demolizione di un manufatto abusivo, ritenendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollecitata per la mancata previsione di un termine di prescrizione della demolizione (l'ordinanza concerneva l'esecuzione di una demolizione disposta da un sentenza divenuta definitiva ben sedici anni prima).

La pronuncia della Cassazione

Gli "Ermellini" hanno condiviso le conclusioni del Collegio cagliaritano sulla scorta del consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (*ex multis* Cassazione 7 luglio 2015, n. 36387 e Cassazione 18 febbraio 2003, n. 16537), secondo cui la demolizione, essendo di natura riparatoria, non può essere estinta né con il decorso del tempo (gli articoli 173 e 174 del codice penale si applicano alle pene detentive) né con l'applicazione dell'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che riguarda sanzioni amministrative pecuniarie («il diritto a riscuotere le somme [...] si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione»).

Ragione per la quale l'imprescrittibilità dell'ordine di demolizione «deriva da una scelta legislativa rientrante nei limiti dell'esercizio del potere legislativo, non sindacabile in sede di vaglio della legittimità costituzionale».

D'alto canto- argomenta la pronuncia- la natura amministrativa della demolizione si evince da due disposizioni introdotte dal Testo unico edilizia. In primis dall'articolo 27, che prevede la demolizione d'ufficio a prescindere da qualsiasi attività finalizzata all'individuazione del responsabile dell'abuso e, in secondo luogo, dall' articolo 31, secondo cui in caso di inottemperanza dell'ordine di demolizione l'opera abusiva è acquisita al patrimonio Comune ed è demolita a spese del responsabile, fermo restando la facoltà del giudice di ordinare la demolizione della stessa, qualora non sia stata eseguita.

Il che, in definitiva, implica che la demolizione possa essere eseguita su disposizione del pubblico ministero, senza che ciò muti la natura amministrativa di tale sanzione, con l'ulteriore conseguenza che la stessa resta "impermeabile" alle eventuali vicende estintive del reato e/o della pena, sin anche nel caso di pena concordata tra le parti ex articolo 444 del codice di procedura penale o di morte del reo avvenuta dopo la condanna. Principi, questi, affermati dalla copiosa giurisprudenza in materia e, in particolare, dalla sentenza della Cassazione del 2 febbraio 2011, n. 3861, secondo cui:

- il giudice è garante della tutela assicurata dalla legislazione urbanistica, tutela a cui si riconnette l'attribuzione di un autonomo potere di emettere provvedimenti ripristinatori specifici, qualora perduri la situazione di illegalità offensiva dell'interesse protetto dalla norma penale violata;
- l'acquisizione gratuita dell'opera abusiva al patrimonio indisponibile del comune non è incompatibile con l'ordine di demolizione emesso dal giudice penale ed eseguito dal pubblico ministero, potendosi ravvisare un'ipotesi di incompatibilità soltanto se la deliberazione consiliare abbia statuito di non dover demolire l'opera acquisita ravvisando l'esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento della stessa;
- l'acquisizione gratuita è finalizzata alla demolizione, per cui non si ravvisa alcun contrasto con l'ordine impartito dal giudice penale, che persegue il medesimo obiettivo, sicché «il destinatario di tale ordine, a fronte dell'ingiunzione del pubblico ministero, non potrà ottemperare [...] qualora il Consiglio comunale abbia già ravvisato (ovvero sia sul punto di deliberare) l'esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive».